



BANDO PROVINCIALE

**relativo alle attività di
FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO**

PIANI FORMATIVI PER LA SICUREZZA (P.F.S.)

Periodo 2012/2014

Ai sensi delle Leggi Regionali 63/95 e 44/00

Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-4083 del 02/07/2012 “Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Periodo 2012-2014”,

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 37 del 12.02.2013



ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Settore Formazione Professionale e Politiche Sociali
C.so Cavallotti, 31 – 28100 NOVARA

**BANDO PROVINCIALE – Direttiva Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro –
Piani Formativi per la Sicurezza 2012 - 2014**

Pagina 2 di 27

PREMESSA

Con il presente documento la Provincia di Novara pubblica il Bando Provinciale per il periodo 2012/2014 inerente la chiamata dei progetti formativi destinati alla promozione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro presso i soggetti individuati dal “Piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro” approvato dalla D.G.R. n. 42 – 12691 del 30 novembre 2009 e s.m.i., con la quale la Giunta Regionale ha fatto proprie le disposizioni dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 novembre 2008, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 81/08.

Tali progetti sono classificabili come Piani Formativi per la Sicurezza (P.F.S.) in ottemperanza di quanto previsto dalla Direttiva Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 26 – 4083 del 02/07/2012.

La suddetta Direttiva opera nel rispetto della normativa comunitaria in materia degli aiuti di Stato di cui al Regolamento CE 800/2008 del 06/08/2008 pubblicato sulla G.U.U.E. 09/08/2008, n. L214. Il finanziamento dei P.F.S. avviene, di conseguenza, nel rispetto di tale normativa.

Il contenuto del presente documento fa riferimento alle “Indicazioni Generali Concordate tra le amministrazioni provinciali per la predisposizione dei Bandi Provinciali” inerenti la Direttiva sopra citata, approvate con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro della Regione Piemonte, n. 539 del 24/09/2012, al fine di garantire omogeneità nella gestione e nei flussi informativi ed assicurare all’utenza uniformità e semplificazione delle procedure.

Il Bando non si applica ai progetti formativi destinati a imprese e lavoratori del settore agricoltura e ai lavoratori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL), per i quali la suddetta Direttiva prevede la gestione unitaria a livello regionale.



	INDICE	pag
Cap. 1	DEFINIZIONI	5
	1a) Modello organizzativo	5
	1b) Piano Formativo per la Sicurezza	5
	1c) Soggetti promotori dei P.F.S.	6
	1d) Soggetti attuatori	6
	1e) Committenti degli interventi di P.F.S. a Catalogo	7
	1f) Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S.	7
	1g) Applicazione delle norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato	7
	1h) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo	9
Cap. 2	DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI	9
	2a) Interventi ammissibili	9
	2b) Catalogo dell'Offerta Formativa per la realizzazione del Piano Straordinario in materia di Sicurezza (Catalogo Sicurezza)	11
	2c) Integrazione e aggiornamento del Catalogo Sicurezza	12
	2d) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli	12
	2e) Dotazione tecnica	13
Cap. 3	RISORSE DISPONIBILI	13
	3a) Riparto delle risorse	13
	3b) Riduzioni di stanziamento	14
Cap. 4	LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI	14
	4a) Costi ammissibili	14
Cap. 5	PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	14
	5a) Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione dei P.F.S.	14
	5b) Documentazione facente parte integrante della domanda	15
	5c) Valutazione delle proposte – verifiche di ammissibilità	16
	5d) Nucleo di valutazione	17
	5e) Classi di valutazione e determinazione dei limiti di soglia	17
	5f) Criteri di valutazione di merito	18
	5g) Formazione del Catalogo Sicurezza	18
Cap. 6	PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	18
	6a) Presentazione delle domande da parte dei committenti	18
	6b) Documentazione di accompagnamento	19
	6c) Valutazione delle domande	19



ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Settore Formazione Professionale e Politiche Sociali
C.so Cavallotti, 31 – 28100 NOVARA

**BANDO PROVINCIALE – Direttiva Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro –
Piani Formativi per la Sicurezza 2012 - 2014**

Pagina 4 di 27

6d)	Condizioni generali per la partecipazione ai corsi	20
Cap. 7	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	20
7a)	Modalità per l'avvio degli interventi	20
7b)	Condizioni generali per la realizzazione degli interventi	20
7c)	Variazioni in corso d'opera	21
7d)	Certificazione	21
7e)	Controllo e rendicontazione	21
7f)	Pubblicizzazione delle azioni	22
7g)	Penalità	23
7h)	Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare	23
Cap. 8	INFORMATIVA	24
All.A	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI	25



1) DEFINIZIONI

1a) Modello organizzativo

I contributi di cui al presente Bando sono destinati a favorire l'accesso dei lavoratori di imprese e enti localizzati in provincia di Novara alla formazione inerente la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante la partecipazione ai corsi appositamente predisposti e inseriti in un Catalogo dell'Offerta Formativa, costituito nell'ambito del sistema della F.C.I. (di seguito "Catalogo Sicurezza") ai sensi della Direttiva relativa alle azioni di formazione continua ad iniziativa individuale dei lavoratori approvata con la D.g.r. n. 35 – 8846 del 26/05/08 e s.m.i. (di seguito Direttiva FCI), nonché della Direttiva Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro approvata con la D.g.r. n.26-4083 del 02/07/2012

Allo scopo di richiedere l'inserimento a Catalogo dei suddetti corsi, i soggetti attuatori di cui al paragrafo 1d) presentano il **Piano Formativo per la Sicurezza** (di seguito P.F.S.). La Provincia di Novara, titolare della gestione delle azioni costituenti il sistema di F.C.I., a seguito della valutazione dei P.F.S. e degli interventi in essi proposti, inserisce nel Catalogo Sicurezza i corsi approvati.

L'offerta formativa approvata ai sensi del presente Bando si intende valida fino al 31 dicembre 2014, fatte salve eventuali diverse indicazioni contenute in successivi provvedimenti regionali e/o provinciali.

Il finanziamento delle attività avviene mediante l'attribuzione di "Voucher formativi a Catalogo", Buoni di partecipazione individuale rilasciati alle imprese/enti in relazione alla partecipazione certificata di propri addetti ai corsi presenti sul Catalogo medesimo, utilizzabili presso i soggetti attuatori titolari dei corsi stessi, a parziale copertura dei relativi costi.

Per ogni corso il Buono di partecipazione può coprire una quota percentuale del costo complessivo indicato a Catalogo non superiore all'intensità massima di aiuto consentita dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, ed in particolare dal Reg.CE 800/08; sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti di costo a carico dell'utenza definiti da norme specifiche.

Dopo la conclusione dell'attività formativa il soggetto attuatore può ottenere dalla Provincia di NOVARA il rimborso dell'importo corrispondente al valore dei Buoni di partecipazione attribuiti per i lavoratori che abbiano preso parte all'attività medesima per almeno il 90% delle ore previste, ad eccezione degli interventi formativi per i quali ai sensi delle normative specifiche, sia indispensabile la frequenza della totalità delle ore corso(100%).

I Buoni di partecipazione di cui al presente Bando possono essere attribuiti anche agli Organismi Paritetici committenti di corsi per i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL, per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS - RLST) o per titolari di partita IVA.

1b) Piano Formativo per la Sicurezza

Il "**Piano Formativo per la Sicurezza**" è costituito da un insieme coordinato di interventi formativi finalizzati alla diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specificamente progettati per gruppi omogenei di destinatari, di cui si intende richiedere l'inserimento nel Catalogo Sicurezza. Ciascun P.F.S:

- è sostenuto da un soggetto **promotore** e da eventuali soggetti **sostenitori** rappresentativi i quali ne documentano la rispondenza alle esigenze delle imprese/enti interessati e affidano al soggetto attuatore la realizzazione degli interventi che lo costituiscono;
- è indirizzato a imprese/enti/organismi terzi **committenti** che usufruiranno dell'azione formativa;
- ha come **destinatari** le persone impiegate/operanti presso i suddetti committenti o da questi individuate;
- è presentato da un **soggetto attuatore** che, assume per conto del promotore l'impegno a realizzare gli interventi a favore dei committenti.

Ciascun P.F.S. è sottoscritto congiuntamente dal promotore e dal soggetto attuatore.



La proposta di P.F.S. evidenzia gli obiettivi del Piano, le relative strategie e la definizione dei corsi costituenti.

Il P.F.S. e i corsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione e di inserimento a Catalogo.

1c) Soggetti Promotori dei P.F.S.

Possono essere Promotori dei Piani Formativi Sicurezza esclusivamente i seguenti soggetti:

- **le Associazioni dei datori di lavoro** rappresentate nell'ambito del CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presenti sul territorio regionale/provinciale;
- **le Organizzazioni sindacali dei lavoratori** rappresentate nell'ambito del CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, presenti sul territorio regionale/provinciale;
- **gli Organismi Paritetici** costituiti per iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, presenti sul territorio regionale/provinciale, in cui almeno una delle parti sia rappresentata nell'ambito del CNEL.

I soggetti sopraindicati possono promuovere i P.F.S. anche unitamente ad altri soggetti rappresentativi delle parti sociali, che ne diventano sostenitori.

Per i P.F.S. destinati esclusivamente alla Pubblica Amministrazione il ruolo di promotore è attribuito alla Direzione Generale Istruzione Formazione Professionale – Lavoro.

Per i P.F.S. nei quali sia prevista la partecipazione congiunta di dipendenti pubblici e privati, la Direzione I.F.P.L. deve essere necessariamente inclusa tra i soggetti sostenitori.

1d) Soggetti Attuatori

La presentazione dei P.F.S. di cui al presente Bando è riservata alle **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c)**, localizzate in Provincia di Novara, anche tra loro in R.T.(Raggruppamento Temporaneo) **in possesso di esperienza formativa almeno biennale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro**, attestata dalla realizzazione in almeno 2 diversi anni solari fra i 4 immediatamente precedenti la data di presentazione del P.F.S., di un intero corso di formazione, o di un modulo di almeno 16 ore di un corso più ampio, riguardante esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tali Agenzie formative, in quanto attuatori di P.F.S. e beneficiari dei relativi contributi, devono essere **accreditate** ai sensi delle normative nazionali (D.M. 166 del 25/01/2001) e delle disposizioni regionali vigenti. In particolare devono essere accreditate per le attività relative alla **macrotipologia c) Formazione Continua** e alla **tipologia t.ad) Formazione Individuale**. Ove fosse prevista la partecipazione di persone disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per la **tipologia t.H**.

La **sede operativa accreditata** responsabile dell'attività formativa deve essere **localizzata sul territorio della Provincia di Novara**.

Con la definizione di "**localizzato in Provincia di Novara**" si intende un soggetto Attuatore delle azioni di cui al presente Bando che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, **abbia una o più unità locali in Provincia**; inoltre qualora venga **utilizzata una sede occasionale**, quest'ultima deve essere localizzata nella Provincia medesima.

Nel caso in cui la sede interessata dalla formazione non sia ancora accreditata all'atto della presentazione della domanda, l'accertamento della condizione di avvenuto accreditamento è posticipato fino al 40° giorno successivo alla data di comunicazione degli esiti di valutazione di cui al par. 5g. la persistenza del mancato accreditamento oltre tale scadenza comporta il non inserimento dei corsi a Catalogo.

Analogamente per i R.T. non ancora costituiti al momento della presentazione della domanda, l'inserimento a Catalogo è subordinato alla presentazione dell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo, prima dell'avvio delle attività e comunque non oltre quaranta giorni dalla data di comunicazione degli esiti della richiesta di inserimento a Catalogo, pena la revoca dell'autorizzazione.



Nell'ambito dell'attività formativa di cui al presente Bando i soggetti sopra indicati potranno attivare specifiche collaborazioni con le strutture territoriali del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** nel rispetto delle vigenti disposizioni e dei criteri generali applicati in ordine alla diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.

1e) Committenti degli interventi di P.F.S. a Catalogo

Possono essere Committenti degli interventi formativi di P.F.S. inseriti nel Catalogo Sicurezza:

- **le imprese e in generale i datori di lavoro ad esse assimilabili**, nella presente definizione si intendono compresi tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/2003 n.276, interessati alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze, compresi, per le PMI, i titolari. Sono invece escluse, perché destinatarie di apposito provvedimento regionale, le imprese del settore agricolo;
- **i lavoratori autonomi** (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) interessati alla propria partecipazione;
- **gli organismi paritetici** come definiti dall'art. 2, comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08 competenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro interessati alla partecipazione dei lavoratori di primo ingresso, ove previsti dal CCNL di riferimento, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali) e dei titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.
- **le pubbliche amministrazioni, esclusa la Regione e le Province**, interessate alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle proprie dipendenze.

Tutti i soggetti suddetti si intendono localizzati in Provincia di Novara.

Con la definizione di "**localizzato in Provincia di Novara**", si intende un soggetto committente delle azioni di cui al presente Bando che, indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali nella Provincia.

1f) Destinatari finali degli interventi costituenti il P.F.S.

Sono destinatarie degli interventi formativi di cui al presente Bando le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al paragrafo 1e) appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni.
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento;
- datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori art. 2083 CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini), titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali e territoriali;

Per la definizione di "lavoratori" si fa riferimento all'art. 2, comma 1 punto a) del D.Lgs. 81/08.

1g) Applicazione delle norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato

In applicazione delle **norme comunitarie per gli Aiuti di Stato** e in particolare del **Reg.CE 800/08** relativamente agli aiuti per la formazione (artt.38 e 39), **qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti**, indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata, **è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese** in relazione al tipo di formazione erogata e alla propria dimensione.

Il Reg. CE 800/08 distingue le azioni formative rivolte a lavoratori di imprese e/o a titolari di PMI, con riferimento alle rispettive finalità e contenuti, in:



- **interventi di formazione specifica**, i quali comprendono insegnamenti direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, tali da conferire qualifiche non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;
- **interventi di formazione generale**, i quali comprendono insegnamenti non direttamente o prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, del dipendente presso l'impresa, e che conferiscono qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione;

I corsi ammessi a Catalogo ai sensi del presente Bando si considerano interventi di formazione generale.

In relazione alla propria dimensione, il Buono di partecipazione attribuito all'impresa/ente committente potrà pertanto assicurare la copertura del costo del corso nella percentuale massima indicata dalla tabella 1)

TAB 1) – Direttiva Salute – Sicurezza 2012/2014 – Percentuale massima di copertura del costo del corso	
	Formazione generale
Grandi imprese	60 %
Medie imprese	70 %
Piccole e micro imprese	80 %

Fermo restando il limite massimo di copertura pari al 80 %, le percentuali su indicate sono aumentate del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati di seguito indicati.

- Persone che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi;
- Persone che non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
- Lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
- Adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- Lavoratori occupati in professioni o settori con tasso di disparità di genere maggiore del 25 % rispetto alla media nazionale;
- Appartenenti a minoranze etniche che necessitano dello sviluppo delle proprie competenze linguistiche, formative o professionali per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- Lavoratori riconosciuti disabili ai sensi di legge;
- Portatori di impedimenti accertati di tipo fisico, mentale o psichico.

I contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese destinatarie di un ordine di ricupero pendente a seguito di una precedente decisione della CE che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune (clausola Deggendorf).

Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato, ancorché finanziati ai sensi del presente Bando:

- gli interventi i cui **committenti** siano **enti e/o amministrazioni pubbliche**;
- gli interventi specificamente destinati **ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori di primo ingresso** i cui **committenti** siano **organismi paritetici**.

per i quali il Buono di partecipazione assicura la copertura dell'intero costo del corso a Catalogo

Effetto di incentivazione: l'articolo 8, comma 3 del Regolamento CE n. 800/08 condiziona la concessione di **aiuti alle grandi imprese** alla verifica di una specifica documentazione da queste prodotta da cui si dimostri la soddisfazione di uno o più dei seguenti criteri:

- a) un aumento significativo per effetto dell'aiuto delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) un aumento significativo per effetto dell'aiuto della portata del progetto o dell'attività;
- c) un aumento significativo per effetto dell'aiuto dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
- d) una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati.



1h) Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni Buono di partecipazione sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui al paragrafo precedente.

La quota di cofinanziamento a carico dell'impresa viene dalla medesima versata al soggetto attuatore dopo l'avvenuta assegnazione del Voucher al momento dell'iscrizione all'attività formativa.

Non è possibile rimborsare all'ente di formazione la quota pubblica spettante (Voucher) se non vi è stata specifica corresponsione dell'importo di contributo privato a carico dell'impresa, secondo l'intensità prevista dal reg. CE n. 800/2008. Fanno ovviamente eccezione i casi, evidenziati ai paragrafi precedenti, per i quali non si applicano le norme in materia di aiuti di Stato alle imprese e per i quali non è previsto alcun cofinanziamento privato.

2) DESCRIZIONE DELLE AZIONI AMMISSIBILI

2a) Interventi ammissibili

Nell'ambito dell'azione costituita dal P.F.S. sono ammissibili ai sensi del presente Bando gli interventi di seguito descritti, ciascuno indirizzato ad una categoria di destinatari e declinabile in specifici corsi:

Intervento 1 - Formazione alla sicurezza per lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni

Oggetto

Intervento volto a favorire la comprensione delle norme vigenti e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza.

Obiettivi

Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri.

Destinatari

Lavoratori di età inferiore ai 25 anni e/o superiore ai 50 anni

Intervento 2 - Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri

Oggetto

Intervento volto a favorire la comprensione della normativa vigente e dei diritti e doveri dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a superare la maggiore esposizione ai rischi derivante da difficoltà linguistiche e differenti sensibilità culturali che non favoriscono la comunicazione e l'adozione di modelli comportamentali orientati a prevenzione e sicurezza.

Obiettivi

Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri e superare l'incomprensione linguistica in tema.

Destinatari

Lavoratori stranieri.

**Intervento 3 – Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività.**Oggetto

Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori neoassunti, in ragione della breve esperienza maturata, maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e maggiore comprensione del valore dell'impegno personale verso la sicurezza, contestualizzato all'ambiente di lavoro nel quale operano.

Obiettivi

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

Destinatari

lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento.

Intervento 4 – Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro di PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.Oggetto

Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, articolabile in distinti percorsi formativi, coerenti con la dimensione d'azienda e attinenti alle tipologie di rischio.

Obiettivi

Aumento della capacità di verificare il grado di sicurezza del proprio ambiente di lavoro e di adottare misure che lo rendano più sicuro.

Destinatari

Datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 CC, lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi/ordini) e titolari di partita IVA non iscritti al registro delle imprese né ad albi e/o ordini.

Intervento 5a - Formazione al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaOggetto

Intervento di formazione dei lavoratori designati al ruolo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Obiettivi

Formazione al ruolo di RLS/RLST

Destinatari

Lavoratori designati a Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs 81/08.

Intervento 5b - Rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaOggetto

Intervento di rafforzamento delle competenze afferenti il ruolo di RLS/RLST come disciplinato dal D.Lgs. 81/08.

Obiettivi

Aumento della capacità degli RLS/RLST di sensibilizzare i colleghi sul tema della sicurezza, aumento della conoscenza dei contenuti contrattuali e legislativi con particolare riguardo ai rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza, aumento della capacità di individuare i rischi.

Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs 81/08.



Fermi restando i contenuti di dettaglio eventualmente previsti da specifici provvedimenti/accordi istituzionali in materia, gli interventi formativi dovranno riguardare le seguenti **aree disciplinari tematiche**, anche in forma integrata:

- approfondimenti sulle norme vigenti e sui temi legati all'organizzazione della sicurezza comunque correlati ad una loro concreta applicazione;
- rischi specifici legati all'ambiente di lavoro e misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché misure di sicurezza e di igiene.

In relazione all'esigenza di garantire l'uniformità nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, in applicazione del D.Lgs 81/08, con particolare riferimento all'art. 28, gli interventi formativi dovranno tenere conto delle differenze di genere nella progettazione, nella didattica e nei tempi e modalità di organizzazione ed erogazione, secondo le indicazioni contenute nei Modelli per la progettazione dei corsi di sicurezza, predisposti dal Settore Standard Formativi, Qualità e Orientamento Professionale della Regione Piemonte, di cui al successivo punto 2b).

La durata dei corsi deve essere compresa tra un minimo di 8 ore e un massimo di 16 ore.

Per i corsi per lavoratori stranieri (intervento 2) ove a seguito della verifica sui livelli di padronanza della lingua italiana finalizzata alla composizione di gruppi classe omogenei, si riscontrassero situazioni di particolare difficoltà, la durata massima dei corsi è elevata a 32 ore, comprensive di un modulo di lingua italiana riferito alla sicurezza.

Costituiscono eccezione i corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (aziendali e territoriali – D.Lgs 81/08, art. 37- comma 11 e art. 48 comma 7) per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria rispettivamente prevista dalla norma di riferimento.

2b) Catalogo dell'Offerta Formativa per la realizzazione del Piano Straordinario in materia di Sicurezza (Catalogo Sicurezza)

Il Catalogo Sicurezza è pubblico ed è costituito dall'elenco dettagliato di tutti gli interventi formativi approvati dalla Provincia di Novara ai sensi del presente Bando e resi disponibili sul relativo territorio dalle Agenzie formative.

Gli interventi formativi costituenti il P.F.S. devono essere **progettati per competenze** utilizzando prioritariamente, laddove predisposti gli standard regionali. Le attività che avranno superato il livello qualitativo minimo richiesto saranno inserite a Catalogo.

I corsi inseriti a Catalogo sono identificati da una **descrizione amministrativa** e da una **descrizione didattica, associate informaticamente**. La parte didattica è progettata per competenze, in conformità con quanto stabilito dalla specifica edizione dei **Modelli approvati dalla Direzione regionale I.FP.L. – Settore Standard Formativi** (di seguito "Modelli Sicurezza"); la progettazione didattica deve pertanto avvenire attraverso la procedura disponibile sul sito www.collegamenti.org.

Gli interventi di formazione dei lavoratori designati al ruolo di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e i corsi di formazione alla sicurezza per i lavoratori di primo ingresso (settore edile) possono essere inseriti sul Catalogo Sicurezza solo se predisposti secondo i percorsi formativi standard elaborati dalla Regione Piemonte, pubblicati nella "**Vetrina Regionale dei Profili di competenze tecnico-professionali Standard**" alla pagina:

<http://www.collegamenti.org/LearningPlayers/PercRegPie/PercRegPieEle.asp>

I rimanenti corsi per i quali manca un percorso formativo standard, nonché il modulo di lingua italiana in materia di sicurezza per i corsi della linea di intervento 2, dovranno essere progettati obbligatoriamente secondo le durate, i contenuti, le modalità e, in generale, le caratteristiche previste nei Modelli Sicurezza.

Al fine di assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie ad orientare la scelta da parte dell'utenza, per ciascun corso di cui si richieda l'inserimento a Catalogo dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

- 1- il titolo del corso e la relativa durata in ore;**
- 2- il programma didattico;**
- 3- la sede di svolgimento, le modalità previste per la realizzazione;**



- 4- **il costo complessivo;**
- 5- **il tipo di certificazione ottenibile** (attestato di frequenza e profitto);
- 6- **le eventuali condizioni specifiche di ammissione;**
- 7- **il numero di posti totale per ogni edizione** (massimo 16).
- 8- **Il promotore e gli eventuali sostenitori**

La descrizione degli strumenti e delle attrezzature di uso collettivo in dotazione ed il materiale individuale eventualmente fornito dovranno essere specificati sul **Patto Formativo** stipulato tra l'Agenzia formativa e la persona assegnataria del Buono di Partecipazione.

Onde evitare la dispersione delle iscrizioni su una moltitudine di corsi a catalogo, non si possono presentare più di **10 (dieci) corsi** per ogni sede operativa di riferimento (sia che il corso venga svolto presso unità locali sia che venga effettuato presso sedi occasionali).

Le Agenzie Formative che dispongono in provincia di Novara di un'unica sede potranno presentare fino a **14 (quattordici) corsi**.

Ciascun R.T. può presentare complessivamente un massimo di 10 corsi, fatto salvo comunque il limite sopra indicato per ciascun componente del raggruppamento.

I corsi potranno essere svolti, oltre che nelle sedi indicate dall'Agenzia all'atto di presentazione della domanda di partecipazione al Catalogo, anche presso altre sedi (ad es. sedi delle imprese assegnatarie di buoni di partecipazione) a condizione che si tratti di sedi identificate nell'anagrafe regionale come sedi occasionali dell'unità operativa responsabile, autorizzate, in fase di attivazione delle singole edizioni corsuali, dal competente Ufficio Provinciale tramite l'inserimento nell'apposita procedura informatica di Gestione Voucher.

2c) Integrazioni e aggiornamento del Catalogo Sicurezza

L'integrazione in corso di validità del Catalogo Sicurezza non è ammessa .

La Provincia può disporre in qualsiasi momento la sostituzione di corsi a Catalogo soggetti a specifiche normative al fine di adeguarne i contenuti e/o la durata alle variazioni eventualmente intercorse nelle normative medesime.

La revoca di attività presenti nel Catalogo Sicurezza consegue all'eventuale rinuncia da parte degli Operatori all'effettuazione di interventi formativi o nel ritiro da parte degli Uffici Provinciali competenti di quelle attività la cui titolarità sia riferita ad operatori che hanno perso i requisiti di ammissibilità.

2d) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili ai fini del presente Bando:

- o **i corsi inerenti professioni sanitarie o assimilabili;**
- o **i corsi obbligatori previsti dal DLgs 81/08 di seguito elencati:**
 - Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (art. 32)
 - Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
 - Dirigenti e preposti (art. 37, comma 7)
 - Primo soccorso / Prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 37, comma 9)
 - Lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze-responsabilità particolari (art. 71, c.7)
 - Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98, comma 2)
 - Lavoratori addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2)
 - Lavoratori addetti al montaggio e smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, comma 6)



2e) Dotazione tecnica

Ferme restando le condizioni previste dalle norme e disposizioni in materia di accreditamento delle sedi formative, per ciascuno dei corsi proposti a Catalogo devono essere disponibili locali, attrezzature e strumentazioni idonee, per quantità e qualità, alla realizzazione dell'intervento formativo, anche in relazione al numero dei potenziali partecipanti.

La dotazione tecnica prevista non deve essere inferiore a quanto stabilito nei "Modelli Sicurezza" e sarà oggetto di apposita valutazione secondo le indicazioni contenute nel **Manuale di Valutazione** di cui al successivo paragrafo 5f.

3) RISORSE DISPONIBILI

3a) Riparto delle risorse

Sono attribuite al presente Bando risorse pubbliche per complessivi **Euro 143.442,51**. A queste sono aggiunte risorse, pari ad **Euro 97.389,85** quale minore spesa rispetto al Bando P.F.S. precedente (2010-12), per un ammontare complessivo di **Euro 240.832,36** (cfr. tab. 2).

N.B. Si precisa che saranno assegnati, in prima istanza, voucher per un totale di € 109.885,04 (€ 97389,85 disponibilità di cassa dotazione 2010-2012 più € 12495,19 disponibilità di cassa dotazione 2012-14). Successivamente, saranno assegnati vouchers in base ai corrispondenti impegni di spesa della Regione Piemonte.

TABELLA 2)		
Int.	Descrizione	Risorse
1	Formazione alla sicurezza per lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni	
2	Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri	
3	Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di due anni nella mansione o attività	
4	Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro di P.M.I., piccoli imprenditori e lavoratori autonomi	
5a	Formazione al ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	40% delle risorse 2012-14 destinate nei primi 6 mesi, pari ad € 57.377,00
5b	Rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
Totale risorse destinate ai P.F.S. per la Provincia di Novara biennio 2012-2014		€ 143.442,51
Ammontare delle risorse disponibili da Bando precedente 2010-2012		€ 97.389,85
Totale complessivo		€ 240.832,36

Nell'ambito della dotazione complessiva sono, in prima istanza, destinati agli interventi di tipo 5 – Formazione al ruolo e/o rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, risorse per € 57.377,00 (pari al 40% del totale). Trascorsi 6 mesi dall'adozione del Bando, in relazione all'andamento della domanda, il predetto limite potrà essere ridefinito.

Eventuali ulteriori economie che dovessero essere disponibili alla chiusura del Bando PFS precedente, potranno essere attribuite al presente Bando quali risorse disponibili.



3b) Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali o regionali modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

4) LIMITI DI COSTO DEGLI INTERVENTI

4a) Costi ammissibili

Nella definizione del preventivo di spesa dei corsi proposti dai promotori e dai soggetti attuatori dei P.F.S., il costo massimo ammissibile è stabilito in **11,00 Euro per ora corso per allievo** ed è comprensivo del materiale didattico fornito, di eventuali spese per uscite didattiche e dei costi per prove finali.

Nulla potrà essere richiesto dal soggetto attuatore all'impresa/ente beneficiario del Voucher oltre la quota del costo del corso a Catalogo eccedente l'importo del Voucher (da versare al momento dell'iscrizione, quindi dopo l'avvenuta assegnazione del Voucher).

In analogia a quanto previsto dalla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati 2008-2012 di cui alla D.g.r. n. 13 – 9531 del 2/9/08 e s.m.i., **il finanziamento del Voucher formativo a Catalogo è riferito esclusivamente al costo dell'azione per la quale è richiesto**, indicato sul Catalogo, e non riguarda in nessun caso le eventuali spese di trasferta nè il reddito dei partecipanti che pertanto non concorrono neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.

5) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

5a) Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione del P.F.S.

Le domande di approvazione dei P.F.S. devono essere presentate esclusivamente per mezzo della procedura informatizzata (LIBRA) disponibile su internet all'indirizzo:

<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html>

Tutti gli operatori, sia promotori sia attuatori dei P.F.S. che non siano in possesso del proprio Codice Anagrafico Regionale devono richiederne preventivamente e per tempo l'attribuzione all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di auto-inserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

La procedura informatizzata LIBRA consente l'inserimento controllato e la trasmissione diretta e immediata di tutti i dati richiesti, provvede inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione. Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tutti gli operatori devono obbligatoriamente compilare anche la scheda descrittiva del percorso formativo relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso di cui è costituito il P.F.S.. Tale scheda è progettata attraverso l'area riservata del sito www.collegamenti.org, quindi associata alla descrizione amministrativa presentata con il sw LIBRA tramite la procedura FPCOMPID, disponibile su internet all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/compid/sslAuthCompid>

La compilazione della modulistica riferita alla progettazione didattica del corso, deve avvenire obbligatoriamente in conformità con i "Modelli Sicurezza" e tramite le succitate procedure automatizzate, disponibili su internet.



Il modulo originale di domanda (LIBRA), regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, deve essere sottoscritto congiuntamente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto promotore e dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto Attuatore; deve quindi essere recapitato a:

**Provincia di Novara, Settore Formazione Professionale e Politiche Sociali
Piazza Matteotti, 1 – 28100 NOVARA**

e pervenire nel periodo **da lunedì 4 marzo a martedì 12 marzo 2013 entro le ore 13.00.**

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

La parte descrittiva dei percorsi (FPCOMPID) può essere trasmessa informaticamente unicamente nel periodo **da lunedì 18 marzo a venerdì 22 marzo 2013 entro le ore 13.00**; copia cartacea deve pervenire presso la Provincia di Novara, Piazza Matteotti 1, 28100 NOVARA, **entro le ore 13.00 di venerdì 29 marzo 2013.**

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando sono respinte. Non fa fede il timbro postale.

Ogni domanda può riferirsi ad un solo P.F.S.

5b) Documentazione facente parte integrante della domanda

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

Documentazione di carattere generale

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- modulo di domanda (LIBRA)** compilato in ogni sua parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa, comprendente:
 - le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
 - l'autodichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
 - l'impegno da parte del soggetto attuatore a garantire senza alcuna delega l'organizzazione e la realizzazione delle attività oggetto della richiesta;
 - nel caso in cui il P.F.S. abbia il sostegno di altri soggetti rappresentativi, oltre al promotore, ne dovranno essere indicati i relativi estremi anagrafici.
- fotocopia del documento di identità in corso di validità** di entrambi i firmatari della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione, (qualora le firme sulla domanda non siano autenticate con altre modalità previste dalla legge). Nel caso di documento scaduto fa fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
- relazione illustrativa del Piano** prodotta e sottoscritta dal soggetto promotore, recante la motivazione, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie dei potenziali soggetti coinvolti;
- lettere di adesione** degli eventuali altri soggetti sostenitori del Piano, indirizzate al Promotore;
- autodichiarazione** attestante la realizzazione in almeno due anni diversi solari fra i quattro immediatamente precedenti la data di presentazione del P.F.S. di un intero corso di formazione oppure di un modulo all'interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore riguardante esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro; nel caso di R.T. la presente condizione si applica a tutte le Agenzie costituenti
- copia conforme dello Statuto** sia del soggetto promotore sia del soggetto attuatore (per gli enti di emanazione di cui all'art. 11-punto b- della L.R. 63/95, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);



7. **copia conforme** dell'atto costitutivo del R.T. (per i soli R.T. già costituiti);
8. **dichiarazione** delle Agenzie interessate **attestante l'intento di costituire** l'associazione temporanea e recante l'indicazione dell'agenzia formativa capofila (solo per R.T. in fase di costituzione);
9. **scheda descrittiva del percorso formativo** relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso di cui è costituito il P.F.S.

5c) Valutazione delle proposte - verifiche di ammissibilità

Alla chiusura dello sportello di presentazione sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini.

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli interventi in essa contenuti nel rispetto delle normative nazionali e delle disposizioni del presente Bando.

Gli interventi ammissibili sono successivamente valutati ed a ciascuno di essi è attribuito un punteggio di merito che, unitamente alla valutazione riferita alle prestazioni pregresse del soggetto attuatore, concorre a determinare il punteggio complessivo del corso.

5c1) Verifiche di ammissibilità delle domande

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 5a);
- prive della firma dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dei soggetti previsti (Promotore e Attuatore) o con le firme non autenticate secondo le forme di legge o firmate da soggetti non aventi titolo;
- non accompagnate dalle copie dei documenti di identità validi o con copia dei documenti medesimi che, qualora scaduti, non rechino la dichiarazione dei titolari attestanti la validità dei dati del firmatario;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- presentate da operatori privi dei requisiti di cui al paragrafo 1d),
- non corredate dalla documentazione integrante richiesta;
- sostenute da Promotori diversi da quelli indicati al paragrafo 1c);
- presentate da soggetti diversi dagli operatori indicati al precedente paragrafo 1d);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- per le quali non sia stata consegnata alcuna scheda descrittiva del percorso formativo o sia stata consegnata oltre i termini previsti e/o su modulistica diversa da quella prevista al precedente par. 5b);
- che nella valutazione di merito non abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto per l'ammissione a Catalogo (paragrafo 5f – criterio 1.1).
- presentate da operatori e/o sostenute da Promotori sottoposti alle penalità di cui al par. 9i del Bando Provinciale 2010/12;
- presentata ad una Provincia diversa da quella di competenza.

5c2) Verifiche di ammissibilità dei singoli corsi

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti gli interventi:**

- riferiti ad interventi non previsti dal presente Bando o da esso esplicitamente esclusi;
- che, pur essendo riferibili a percorsi formativi standard, non adottino il modello regionale previsto;
- privi della scheda descrittiva del percorso formativo o con la scheda descrittiva redatta su modulistica diversa da quella trasmessa dalla procedura FPCOMPID o recapitata alla Provincia al di fuori dei termini indicati al par.5a



- non conformi, per contenuti, destinatari, costi, durata o modalità di svolgimento, alle condizioni del presente Bando;
- che presentino incoerenze tra denominazione, contenuti e/o destinatari;
- che nella valutazione didattica non abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto per l'ammissione a Catalogo (paragrafo 5f – criterio 2.1);
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- la cui dotazione tecnica non sia rispondente ai requisiti indicati sui “Modelli Sicurezza”;
- in contrasto con specifiche normative di settore;
- che non tengano conto in misura adeguata delle differenze di genere, secondo le indicazioni contenute nei Modelli Sicurezza;
- per i quali la sede di riferimento (o la sede occasionale, in assenza di specifica deroga) non sia localizzata nel territorio Provinciale;
- che non prevedano la prova finale.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera **irregolare** e comporta **l'inammissibilità della domanda o del corso a cui è rispettivamente riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

In fase istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa indicati al precedente capitolo 3 sono ricondotti d'ufficio a tali limiti. Analogamente possono essere effettuate d'ufficio, per ragioni di omogeneità e leggibilità del Catalogo Sicurezza, correzioni relative a denominazioni, aree di intervento, comparti e tematiche formative.

5d) Nucleo di valutazione

La valutazione dei piani di cui al presente Bando è affidata al nucleo di valutazione della Provincia di Novara costituito con Determinazione Dirigenziale n. 2660 dell'1.8.2011 eventualmente coadiuvato da valutatori individuati dalla Regione Piemonte.

5e) Classi di valutazione e determinazione dei limiti di soglia

I piani presentati ai sensi del presente Bando ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità sono sottoposti a valutazione di merito nel rispetto delle procedure e criteri di selezione delle operazioni adottati mediante la D.g.r. n. 30 – 7893 del 21/12/2007.

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

Classi di valutazione

TABELLA 3)		
Classe	%	Punteggio
1) Soggetto proponente	40%	40
2) Caratteristiche della proposta progettuale	60%	60
Totale	100%	100



5f) Criteri di valutazione di merito

Criteri riferiti al soggetto attuatore

TABELLA 4)			
Classe	Descrizione	Punteggio	
1)	<i>Soggetto proponente</i>	massimo	minimo
1.1	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	40	24

Criteri riferiti al singolo intervento proposto

TABELLA 5)			
Classe	Descrizione	Punteggio	
2)	<i>Caratteristiche della proposta progettuale</i>	massimo	minimo
2.1	Congruenza tra gli elementi costituenti la proposta	60	50

Il punteggio del criterio 2.1 è assegnato a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo intervento.

Per ognuno dei criteri il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico **Manuale tecnico di valutazione** che sarà adottato mediante apposito provvedimento.

Nel caso in cui il punteggio ottenuto, con riferimento al criterio 2.1, risulti inferiore al minimo richiesto, il corso è respinto. Nel caso in cui il punteggio ottenuto, con riferimento al criterio 1.1, risulti inferiore al minimo richiesto, l'intera domanda è respinta.

Le attività riferite ai percorsi formativi standard, in quanto relative a percorsi costruiti dalla regione Piemonte, sono valutate nel merito solo con riferimento al criterio 1.1 "correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate".

5g) Formazione del Catalogo Sicurezza

A conclusione della fase di valutazione gli interventi che abbiano ottenuto punteggio maggiore o uguale ai limiti di soglia richiesti per entrambi i criteri di valutazione di merito, sono inseriti nel Catalogo Sicurezza della Provincia di Novara; di tale esito viene data comunicazione ai singoli attuatori interessati.

6) PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

6a) Presentazione delle domande da parte dei committenti

Le domande per l'ottenimento dei Buoni di partecipazione ai corsi a Catalogo di cui al presente Bando dovranno essere presentate presso le sedi degli Operatori titolari di corsi inseriti nel Catalogo Sicurezza, i quali provvederanno tempestivamente a trasmettere la documentazione al Settore Formazione Professionale della Provincia di Novara.

Tutti i committenti che non siano in possesso del proprio Codice Anagrafico Regionale devono richiederne preventivamente e per tempo l'attribuzione all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di autoinserimento (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).



La domanda deve essere presentata in bollo, utilizzando il modulo appositamente predisposto dalla Provincia, e deve essere firmata in originale dal legale rappresentate o procuratore speciale dell'impresa/ente committente.

Il modulo deve essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario e di ciascuno dei lavoratori per i quali l'impresa/ente richiede il Voucher (nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati). Al fine della verifica della correttezza dei dati imputati nel sistema, deve inoltre essere allegata copia del codice fiscale dei lavoratori per i quali l'impresa/ente richiede il Voucher.

Le richieste di attribuzione dei Buoni di partecipazione devono pervenire al Settore Formazione Professionale della Provincia di Novara entro il 31 ottobre 2014.

In caso di esaurimento delle risorse prima del termine indicato, la Provincia di Novara predisporrà la chiusura anticipata del Catalogo Sicurezza, comunicandolo attraverso la pagina del sito internet della Provincia dedicata ai P.F.S.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando saranno respinte. Nel caso in cui il modulo venga spedito per posta dovrà pervenire entro i termini stabiliti; non farà fede il timbro postale.

6b) Documentazione di accompagnamento

Le domande per l'ottenimento dei Buoni di partecipazione devono obbligatoriamente essere accompagnate dalla dichiarazione prevista per l'accesso agli aiuti di stato ai sensi della L. n. 11/2005, art. 16 bis (clausola Deggendorf).

Solo per le grandi imprese la domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, relativa all'effetto di incentivazione di cui al paragrafo 1g).

Per usufruire della riduzione del 10% della quota di cofinanziamento a proprio carico imprese interessate devono produrre adeguata documentazione idonea a dimostrare che il lavoratore destinatario del Voucher rientra tra i soggetti svantaggiati descritti al paragrafo 1g).

La suddetta documentazione non è richiesta qualora il Buono di partecipazione sia richiesto da enti e/o amministrazioni pubbliche o da organismi paritetici per interventi specificamente destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori di primo ingresso.

6c) Valutazione delle domande

La valutazione delle domande avviene mediante verifica di ammissibilità in relazione alle disposizioni del presente Bando.

Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al precedente paragrafo 6a);
- prive della firma del legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa/ente o con la firma non autenticata secondo le forme di legge o firmate da soggetti non aventi titolo;
- non accompagnate dalla copia del documento di identità del firmatario e dei lavoratori destinatari della formazione, valido o con copia del documento medesimo che, qualora scaduto, non rechi la dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario;
- redatte su modulistica diversa dal modulo provinciale;
- presentate da committenti non appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 1e);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;
- riferite a corsi non compresi in Piani per la sicurezza approvati ed inseriti nel Catalogo Sicurezza provinciale;
- non accompagnate dalla documentazione di cui al paragrafo 6b) se richiesta.



Si considera inoltre inammissibile la domanda che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario e che mantengano visibile la parte corretta.

La mancata presentazione della documentazione per l'ottenimento della riduzione della percentuale di cofinanziamento, non consente l'attribuzione della medesima.

La Provincia di Novara, verificata l'ammissibilità delle domande, assegna i Voucher di partecipazione. Le domande ammissibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte del Settore Formazione della Provincia di Novara, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun corso e fino a esaurimento delle risorse.

6d) Condizioni generali per la partecipazione ai corsi.

A conclusione dell'esame delle domande la Provincia di Novara ne comunica l'esito agli interessati.

Il committente al quale sia stato attribuito il Buono di partecipazione è tenuto ad iscrivere i partecipanti al corso prescelto e deve provvedere altresì al versamento della propria quota di partecipazione prima della partenza del corso stesso. Trascorso tale termine senza che l'agenzia formativa titolare del corso abbia potuto registrare l'avvenuta iscrizione, il Buono di partecipazione è revocato d'ufficio.

Il lavoratore destinatario del Buono è tenuto a frequentare regolarmente i corsi prescelti, nel rispetto delle regole comportamentali e di partecipazione che gli sono state comunicate all'atto dell'iscrizione; in caso di gravi inadempienze da parte del lavoratore la Provincia può revocare il Buono di partecipazione imputando al committente stesso la copertura dell'intero costo del corso.

Tutte le informazioni essenziali per la corretta e proficua partecipazione a ciascun corso sono contenute nel **Patto Formativo** consegnato dall'Agenzia all'allievo al momento dell'iscrizione.

7) REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

7a) Modalità per l'avvio degli interventi

A seguito della concessione del Voucher all'impresa/ente da parte della Provincia, il soggetto attuatore titolare del corso a Catalogo per il quale tale Buono è stato rilasciato assicura il rispetto delle seguenti condizioni:

- provvede a iscrivere entro 15 giorni al corso prescelto il lavoratore dell'impresa/ente cui sia stato attribuito il relativo Voucher e lo informa sulle condizioni di partecipazione con la stipula del patto formativo;
- entro quindici giorni dall'iscrizione definisce la data di avvio del corso e ne dà comunicazione all'impresa/ente interessata e alla Provincia;
- assicura la conclusione di tutte le attività entro il termine previsto nella Determinazione di approvazione del Catalogo o in appositi atti del Dirigente del Settore Formazione Professionale .
- garantisce l'effettuazione dell'attività presente nel Catalogo Sicurezza alla quale si siano iscritte le imprese/enti, fino al numero massimo di posti indicato sul Catalogo medesimo; per ottimizzare l'utilizzo dei posti disponibili, sono ammessi accorpamenti di attività con identiche caratteristiche, anche inizialmente previste in sedi diverse, previo accordo con le imprese/enti iscritte e con l'ufficio provinciale competente;
- qualora la partecipazione all'azione formativa per la quale è stato rilasciato il Buono richieda il superamento di prove e/o test di ingresso, tenuto conto del termine suddetto per l'avvio del corso, provvede tempestivamente allo svolgimento delle stesse.

7b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi

I soggetti attuatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:



- Il riconoscimento dell'attività svolta dal soggetto attuatore titolare è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica finalizzata sia all'attivazione di tutte le fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del vigente sistema degli indicatori di sorveglianza; le relative modalità di attuazione sono oggetto di specifiche disposizioni degli Uffici competenti;
- fatta salva la possibile attivazione delle specifiche collaborazioni con le strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al paragrafo 1d), **l'organizzazione e la realizzazione delle attività presenti nel Catalogo Sicurezza non può essere in alcun caso delegata a soggetti diversi dall'Agenzia formativa/R.T. che ne è titolare;**
- la formazione può essere realizzata, oltre che presso le sedi indicate a Catalogo, anche presso le sedi occasionali (incluse le sedi dei committenti) purché sia garantita la dotazione tecnica prevista dal piano approvato.
- il numero massimo di allievi per ciascun corso **non può superare le 16 unità;**
- qualora il soggetto attuatore non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità, attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile, oppure tramite convenzione, quest'ultima ove trattasi di ente pubblico;
- gli interventi di cui al presente Bando **non possono essere realizzati in modalità FAD;**

L'**organizzazione** delle **singole edizioni** dei corsi dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- presenza di un responsabile – coordinatore dell'intervento;
- rispetto della durata individuata dal P.F.S. ;
- utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di *problem solving* e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di *valutazione*, *prevenzione* e gestione dei rischi ricorrendo anche a metodologie basate sull'apprendimento cooperativo).

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito Atto di Adesione, la gestione dei registri delle attività e in generale le modalità di attuazione della procedura sono rese pubbliche mediante appositi provvedimenti.

7c) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi di cui al presente Bando deve avvenire nei tempi stabiliti, secondo il programma e le modalità indicate sul Catalogo Sicurezza o dell'offerta formativa in cui risultano compresi, e nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando medesimo e dalle Disposizioni di Dettaglio.

Non sono ammesse variazioni del titolo dei corsi, né della relativa durata o del programma didattico; ad attività avviata, qualora sia necessario rispondere a particolari esigenze dei partecipanti, sono consentite variazioni di calendario e/o orario, previa comunicazione agli uffici provinciali incaricati delle verifiche e inserimento sul Sistema Piemonte.

7d) Certificazione

Al termine dell'intervento è previsto il rilascio di un attestato di frequenza e profitto redatto secondo il fac simile appositamente predisposto dalla Regione, alla pagina

<http://regione.piemonte.it/formazione/gestione/index.htm>

previa verifica dell'efficacia dell'intervento realizzato in merito ai contenuti e all'acquisizione di comportamenti corretti, tramite una prova conclusiva.

Le ore dedicate allo svolgimento delle prove di valutazione sono incluse nella durata complessiva del corso.

7e) Controllo e rendicontazione

La Provincia di Novara attraverso i propri uffici competenti, esercita azioni di verifica degli interventi formativi di cui al presente Bando, anche in itinere, al fine di rilevare la corretta attuazione degli stessi, tramite acquisizione documentale e/o visite ispettive.



Il controllo verterà sul rispetto delle condizioni stabilite dal presente Bando e precisate nelle **Disposizioni di Dettaglio** oggetto di un apposito provvedimento del Dirigente competente, con riferimento alle modalità di realizzazione delle attività, ai requisiti dei partecipanti ed al relativo grado di soddisfazione, con particolare attenzione alla conformità dell'intervento formativo con le condizioni autorizzate dall'Amministrazione e fissate nel Patto Formativo oltre che con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali.

Il verbale nonché il manuale degli indicatori e dei criteri valutativi adottati nell'attività di controllo sono emanati con Determinazioni del Dirigente del Servizio Formazione Professionale. Eventuali modifiche di tali strumenti operativi saranno oggetto di medesima procedura d'approvazione.

Qualora gli Uffici incaricati dei controlli riscontrassero marginali criticità ovvero irregolarità nella conduzione delle azioni (giudizio positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra l' 80% e il 100% del valore massimo), l'Operatore potrà essere destinatario di raccomandazioni al fine di eliminare le anomalie rilevate, comunque senza alcuna conseguenza pregiudizievole per il medesimo.

Gli esiti negativi dei controlli, rinvenibili anche dal verbale di verifica in itinere rilasciato all'Operatore, verranno comunicati, in caso di ragguardevoli criticità, alla Regione Piemonte per quanto di propria competenza, in particolare ai fini del sistema dell'accreditamento.

Gli esiti dei controlli concorreranno alla valutazione delle proposte relative a bandi successivi.

La gestione di tutte le attività formative è regolamentata da un apposito **Atto di Adesione**, sottoscritto dal Soggetto erogatore della formazione, in cui si accettano tutte le condizioni previste dal Bando e dalle suddette Disposizioni di Dettaglio.

L'Agenzia formativa/R.T. titolare è responsabile della corretta esecuzione delle attività svolte nell'ambito del sistema di FCI e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi; gli operatori titolari ed i committenti sono altresì responsabili, ciascuno per le proprie competenze, per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda e per ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività formative cui sono interessati.

Le procedure di controllo delle operazioni finanziate fanno riferimento a quanto indicato nel documento "Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni" approvato con Determinazione Regionale n.31 del 23/1/2009.

La gestione amministrativa, la rendicontazione delle attività di cui al presente Bando e l'erogazione dei relativi contributi sono regolati dalle norme comunitarie, nazionali, regionali, in particolare dalle "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvate dalla Determinazione della Direzione Regionale I.FP.L. n. 627 del 9/11/11, nonché da analoga disposizione della Provincia di Novara, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 959 del 30/03/2012.

Le procedure di rendicontazione dovranno obbligatoriamente rispettare le scadenze previste nelle Disposizioni di Dettaglio .

La Provincia di Novara, verificato il diritto alla corresponsione dei Voucher di partecipazione a beneficio dell'impresa/enti, provvederà ad effettuare a saldo i pagamenti nei confronti degli operatori, previo ricevimento e verifica della regolarità della documentazione presentata.

Agli operatori non saranno rimborsati i Voucher di partecipazione degli allievi che abbiano frequentato meno del 90% delle ore-corso, o del 100% per i corsi per i quali non sono ammesse assenze.

7f) Pubblicizzazione delle azioni

La pubblicizzazione delle attività da parte del soggetto attuatore titolare dell'attività formativa deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 27 della Legge 198/06 nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in quanto applicabili.

Negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, devono sempre essere raffigurati il Logo della Repubblica Italiana e della Regione Piemonte, rilevabili da Internet sul sito: <http://regione.piemonte.it/europa/normativa.htm>



7g) Penalità

Nelle ipotesi in cui venissero riscontrate rilevanti criticità ovvero irregolarità (giudizio parzialmente positivo, con punteggio finale del verbale compreso tra il 60% ed il 79% del valore massimo), l'Operatore oggetto di verifica verrà richiamato, con formale diffida, al pieno rispetto dei propri obblighi assunti con la Provincia di Novara, previsti dal presente Bando e dalle successive Disposizioni provinciali amministrative di Dettaglio.

In caso di persistente inadempimento (due verbali di verifica in itinere con giudizio parzialmente positivo per la stessa sede responsabile delle attività) ovvero nei casi di notevoli criticità oppure di irregolarità (giudizio negativo, con punteggio finale del verbale inferiore al 60% del valore massimo), la Provincia procederà all'esclusione temporanea della stessa sede operativa dell'Operatore oggetto di verifica dal Catalogo Sicurezza, nonché, nei casi più gravi, alla sospensione delle attività in corso ed all'avvio del procedimento per la revoca della relativa autorizzazione per la medesima sede, fatte comunque salve le eventuali sanzioni, anche a rilevanza penale, previste dalla legge. Si precisa che la revoca dal citato Catalogo verrà disposta anche qualora l'Operatore, con riferimento alla stessa sede operativa oggetto di controllo, subisca due sospensioni dal Catalogo stesso.

Inoltre, nei casi di accertato mancato possesso, da parte degli allievi o delle imprese/enti beneficiari, dei requisiti per la fruizione della quota di finanziamento pubblico, nonché, più in generale, nell'ipotesi di gravissime irregolarità ovvero comportamenti fraudolenti, rilevati anche nel corso delle verifiche in itinere di cui sopra, la Provincia può disporre, in qualunque momento, oltre alla sospensione dell'attività formativa e la revoca dell'Operatore dal Catalogo Sicurezza con riferimento alla medesima sede operativa esaminata, il ritiro d'ufficio dei Buoni di partecipazione già assegnati. Qualora tali inosservanze siano esclusivamente ascrivibili all'Operatore, quest'ultimo non potrà rivalersi, in caso di revoca del contributo pubblico, nei confronti dei beneficiari dei Voucher.

Ulteriori specificazioni sulle conseguenze dei controlli disposti dalla Provincia di Novara potranno essere oggetto di espressa previsione da parte delle succitate Disposizioni di Dettaglio, da considerarsi a tutti gli effetti quali parti integranti del presente Bando.

La Provincia si riserva inoltre la facoltà, ai fini della predisposizione dei prossimi cataloghi provinciali dell'offerta formativa, di prevedere effetti pregiudizievoli per gli Operatori oggetto di sospensione e revoca dal Catalogo Sicurezza.

7h) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente documento costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore degli enti di formazione (lett. a, b, c dell'art. 11 della L.R. 63/95) nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente documento e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) la Provincia non riveste soggettività attiva non esercitando, direttamente od indirettamente, alcuna attività di impresa né di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva, non essendo qualificabile quale "parte committente" per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti sopra citati: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nel decimo comma dell'art. 14 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537;
- ai fini delle Imposte Dirette (D.P.R. 917/1986 e s.m.i. – D.P.R. 600/1973 e s.m.i.) le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del trentaquattresimo comma dell'art. 8 della Legge 11 marzo 1988 n. 67.



ASSESSORATO FORMAZIONE PROFESSIONALE

Settore Formazione Professionale e Politiche Sociali
C.so Cavallotti, 31 – 28100 NOVARA

**BANDO PROVINCIALE – Direttiva Formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro –
Piani Formativi per la Sicurezza 2012 - 2014**

Pagina **24** di 27

8) INFORMATIVA

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo. I dati raccolti sono conservati a cura del Servizio Formazione Professionale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Novara.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.



ALLEGATO A

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI Allegato I al Reg. (CE) n. 800/2008 del 06/08/2008

Articolo 1 **Impresa**

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2 **Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Articolo 3 **Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:
 - a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;



c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Gli effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.



Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.